DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

DESTINAZIONE TEMPORANEA AD USO EMERGENZA ABITATIVA DI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORRESOTTO N. 2 - INTERNO 1.

Nr. Progr.	161
Data	19/11/2013
Seduta NR.	45
Titolo	7
Classe	14
Sottoclasse	0

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 15:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
ROPA LORIS	SINDACO	S
LAZZARI MASSIMILIANO	VICE SINDACO	S
CASTELLUCCI CARLO	ASSESSORE	S
COCCHI MIRNA	ASSESSORE	S
MANFREDINI SILVIA	ASSESSORE	S
MONARI CARLO	ASSESSORE	S
Totale Presenti: 6 Totali Assenti: 0		

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. ROPA LORIS in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

DESTINAZIONE TEMPORANEA AD USO EMERGENZA ABITATIVA DI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORRESOTTO N. 2 - INTERNO 1.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che le ricadute sul tessuto produttivo locale della crisi economica globale continuano a manifestarsi con l'aggravarsi e l'estendersi delle situazioni di difficoltà delle aziende e dei lavoratori in esse occupati, generando periodi di sospensione e/o riduzione del reddito, con conseguente progressivo aumento del numero di sfratti per morosità eseguiti o in esecuzione;

Considerato che:

- permangono sul territorio situazioni di particolare emergenza abitativa, associate a condizioni di particolare disagio economico e sociale;
- le famiglie interessate incontrano significative difficoltà a reperire sul mercato alloggi con canoni di locazione per le stesse sostenibili;
- a fronte di tali situazioni l'Amministrazione comunale, in caso di valutazione di pregiudizio per il benessere dei minori e/o dei soggetti fragili presenti in alcune famiglie, interviene collocando le stesse presso strutture di accoglienza, sostenendo i relativi oneri;

Ritenuto per tutto quanto sopra:

- di procedere in via straordinaria e temporanea alla modifica della destinazione d'uso dell'appartamento di proprietà comunale posto in Via Torresotto n. 2 – interno 1, come da planimetria che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, riservandolo fino al 31.12.2015, salvo diversi imprevisti e necessità, all'accoglienza di famiglie che, a causa del persistere degli effetti della crisi economica sul tessuto socio-economico, si trovano in condizioni di particolare emergenza abitativa;
- di fissare il canone concessorio in analogia con quello definito per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

Visto ed esaminato l'allegato schema di contratto di concessione temporanea, predisposto dalla competente Area Servizi alla Persona per l'appartamento in parola, e ritenutolo meritevole di approvazione;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di riservare fino al 31.12.2015, per le ragioni di cui in premessa, l'appartamento di proprietà comunale posto in Via Torresotto n. 2 interno n. 1, all'accoglienza di famiglie che, a causa del persistere degli effetti della crisi economica sul tessuto socio-economico, si trovano in particolari condizioni di emergenza abitativa, associate a condizioni di particolare disagio economico e sociale;
- Di approvare lo schema di contratto di concessione temporanea dell'appartamento di cui sopra, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

3) Di determinare il canone concessorio, in ragione della finalità di emergenza sociale, secondo il sistema di calcolo utilizzato per la definizione dei canoni di Edilizia Residenziale Pubblica, con aggiornamento annuale;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA	
Provincia di Bologna	
Prot. n°	
CONCESSIONE AMMINISTRATIVA DI UN ALLOGGIO SITO IN	
VIA TORRESOTTO n. 2 PER FAMIGLIA IN CONDIZIONE DI	
EMERGENZA ABITATIVA	
L'anno Duemilatredici, il giorno del mese di	
, nella Residenza Municipale di Anzola	
dell'Emilia,	
PREMESSO	
- che le ricadute sul tessuto produttivo locale della crisi economica globale	
continuano a manifestarsi con l'aggravarsi e l'estendersi delle situazioni	
di difficoltà delle aziende e dei lavoratori in esse occupati, generando	
periodi di sospensione e/o riduzione del reddito, con conseguente	
progressivo aumento del numero di sfratti per morosità eseguiti o in	
esecuzione;	
- che con deliberazione n. del l'Amministrazione comunale di Anzola	
Emilia, a fronte di situazioni di particolare emergenza abitativa,	
associate a condizioni di particolare disagio sociale, ha ritenuto di	
procedere, in via straordinaria e temporanea, a riservare fino al	
31.12.2015 l'alloggio di proprietà comunale posto in Via Torresotto n. 2	
all'accoglienza di famiglie che, a causa del persistere della crisi	
economica, si trovano in particolari condizioni di emergenza abitativa;	
tra	
Il COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA , rappresentato dalla Dr.ssa	

Marina Busi, nata a Bologna il 17/04/1964, in qualità di Direttore dell'Area	
Servizi alla Persona, domiciliato per la sua carica in Anzola dell'Emilia - Via	
Grimandi nº 1 (C.F. 80062710373)	
e	
Il Sig il/	
(C.F)	
si conviene quanto segue:	
<u>Art. 1</u> – Le premesse fanno parte integrante della presente concessione.	
<u>Art. 2</u> – In esecuzione della deliberazione n del, il Comune	
di Anzola dell'Emilia, nella sua qualità di proprietario, concede in via	
straordinaria e temporanea al nucleo familiare composto da :	
1) nato a il	
2) nato a il	
3) nato a il	
4) nato a il	
5) nato a il	
l'alloggio sito in Anzola dell'Emilia - Via Torresotto n. 2 - interno 1 - piano	
primo, identificato catastalmente al foglio 3, mappale 97 sub 5, così	
composto: 2 camere, bagno e disimpegno, per una superficie di mq. 60,61.	
Per l'esatta identificazione dell'unità immobiliare si fa riferimento alla	
planimetria allegata. La presente concessione amministrativa potrà essere	
ritirata in forza di apposito provvedimento di decadenza per inosservanza di	
obblighi od in forza di apposito provvedimento di revoca per ragioni di	
opportunità o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.	
Non è comunque applicabile la disciplina vincolistica in materia di locazione	
Tron e comunque applicable la disciplina vinconstica in materia di locazione	


di immobili, di cui alla Legge n. 392/78 e successive modifiche ed	
integrazioni.	
Art. 3 – La concessione avrà scadenza il 31/12/2014, data in cui il	
concessionario si impegna a restituire l'oggetto della concessione stessa.	
Alla scadenza è esclusa la tacita proroga.	
Art. 4 – E' previsto il pagamento di un canone concessorio, determinato in	
analogia con quello definito per gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica,	
pari, per l'anno 2013, a € mensili. Il canone sarà aggiornato	
annualmente.	
<u>Art. 5</u> – I locali in oggetto vengono concessi ad uso di alloggio temporaneo	
di emergenza, esclusivamente per i soggetti facenti parte del nucleo	
familiare così come sopra definito.	
E` vietato al concessionario, sotto pena di decadenza immediata della	
concessione, destinare i locali ad uso diverso, cedere l'alloggio anche	
temporaneamente, nonché alloggiare, anche per brevi periodi, persone non	
autorizzate dal Comune.	
Qualsiasi altra destinazione è espressamente inibita.	
Art. 6 - Il concessionario dichiara di avere esaminato l'alloggio e di averlo	
trovato adatto all'uso convenuto e di prenderlo in consegna ad ogni effetto	
con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento, custode del	
medesimo.	
Art. 7 – Qualora il concessionario si allontani per un periodo superiore ad 1	
mese dall'alloggio dovrà avvisare tempestivamente il Servizio Sociale	
comunale.	
Qualora l'assenza non venga comunicata o si prolunghi senza alcuna valida	
3	

giustificazione, verrà dichiarata la decadenza dalla concessione dell'alloggio	
con provvedimento motivato.	
<u>Art. 8</u> – Sono interamente a carico del concessionario le spese relative alla	
fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telefono.	
<u>Art. 9</u> – Il concedente ha sempre facoltà di accedere ai locali, previo avviso,	
durante la concessione, anche per l'esecuzione di lavori.	
<u>Art. 10</u> – Il concessionario è costituito custode dei locali oggetto del	
presente disciplinare ed esonera espressamente il concedente da ogni	
responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare da fatti	
dolosi o colposi dei propri componenti il nucleo familiare, terzi, o di altro	
personale che abbia accesso ai locali.	
Il concessionario esonera altresì il concedente da responsabilità per danni a	
terzi derivanti da sua colpa per spandimento d'acqua, fuga di gas, incendi e	
per ogni altro o qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso dei locali.	
<u>Art. 11</u> - Il concessionario si servirà dell'alloggio con la dovuta diligenza	
provvedendo anche a mantenere la pulizia e il decoro delle parti comuni.	
Il concessionario si impegna a riconsegnare, alla scadenza riportata all'art. 3	
della presente concessione, il bene nello stato in cui è stato ricevuto, salvo il	
deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.	
E' in ogni caso vietato al concessionario compiere atti e tenere	
comportamenti che possano arrecare molestia a quanti utilizzino, a vario	
titolo, gli altri locali presenti all'interno dell'immobile, nei limiti consentiti	
dalla tipologia degli occupanti.	
<u>Art.12</u> – Il concessionario ha facoltà di recesso senza obbligo di	
motivazione: l'eventuale recesso avrà decorrenza dal primo giorno del mese	
4	

successivo alla relativa comunicazione, che dovrà essere effettuata per	
iscritto ed acclarata al Protocollo generale del Comune.	
Art. 13 – Sono a completo ed esclusivo carico del concessionario tutte le	
spese relative e conseguenti la seguente concessione, nessuna eccettuata ed	
esclusa.	
Art. 14 – Per tutto quanto non previsto dalla presente concessione	
amministrativa si fa rinvio alla normativa vigente in materia.	
Letto, approvato e sottoscritto	
Il Direttore dell'Area Il Concessionario	
(Dr.ssa Busi Marina) (Sig)	
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il	
concessionario, previa lettura delle clausole contenute nella presente	
concessione, dichiara di espressamente approvarle rejetta ogni eccezione ed	
istanza.	
Anzola, li	
Il Direttore dell'Area Il Concessionario	
(Dr.ssa Busi Marina) (Sig)	
_	

Appartamento San Giacomo del Martignone

Planimetria Primo Piano



scala 1:100

ALLEGATO A)

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera 161 del 19/11/2013

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

OGGETTO

DESTINAZIONE TEMPORANEA AD USO EMERGENZA ABITATIVA DI ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA TORRESOTTO N. 2 - INTERNO 1.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267	
IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE
	IL DIRETTORE AREA SERVIZI ALLA PERSONA
	Data 18/11/2013 BUSI MARINA
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 161 DEL 19/11/2013

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO ROPA LORIS IL SEGRETARIO GENERALE CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 28/11/2013